

Deliberazione nr. 000273 del 27/12/2023

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 5 del 4 luglio 2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 21 gennaio 2019.

Nell'anno Duemilaventitre il giorno Ventisette del mese di Dicembre alle ore 09:00, e successivamente, presso Sala Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.G.C. n. 76/2022. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	BELLELLI ALBERTO	Sindaco	Si
2	GASPARINI STEFANIA	Vice Sindaco	Si da remoto
3	CALZOLARI TAMARA	Assessore	Si da remoto
4	DALLE AVE DAVIDE	Assessore	Si da remoto
5	LUGLI MARIELLA	Assessore	Si da remoto
6	RIGHI RICCARDO	Assessore	Si da remoto
7	ARTIOLI ANDREA	Assessore	Si da remoto
8	MALVEZZI PAOLO	Assessore	Si da remoto
	Presenti N. 8	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza TRIPI STEFANO in qualità di Vice Segretario.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno n. **3110** del **20/12/2023** avente ad oggetto: **“Aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 5 del 4 luglio 2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 21 gennaio 2019.”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno n. **3110** del **20/12/2023** avente ad oggetto: **“Aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 5 del 4 luglio 2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 21 gennaio 2019.”**, per le motivazioni in essa contenute.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
BELLELLI ALBERTO

Il Vice Segretario
TRIPPI STEFANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 5 del 4 luglio 2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 21 gennaio 2019.

Premesso:

- che la L. R. 5/2013 detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
- che ai sensi del comma 2bis dell'art. 6 della L. R. 5 / 2013 è vietato l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, 6 e comma 3-ter , i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati in base al percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) luoghi di culto;
 - c) impianti sportivi;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali, operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - e) strutture ricettive per categorie protette;
 - f) luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
- che con deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 68/2019 vengono individuate le modalità per l'applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L.R. 5/2013, come modificato dalla L.R. 8/2018, ed integrate le previsioni relative agli effetti della mappatura, al regime sanzionatorio e agli obblighi di comunicazione contenute nell'Allegato 1 della delibera della Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017;
- che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 e la successiva delibera della Giunta Regionale E.R. n. 68/2019 prevedono quanto segue:

- *"MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO"*.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- g) *sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- *esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Tale periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione può, in ragione di particolari esigenze che ciascun Comune potrà valutare e dovrà adeguatamente motivare nei relativi provvedimenti, essere ulteriormente prorogato per un massimo di ulteriori sei mesi.

Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili, che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa. Al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l'aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l'attività o l'ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni dalla notifica dell'approvazione dell'aggiornamento della mappatura."

- che relativamente alla definizione di "luogo sensibile", ai fini della sopracitata normativa regionale sulle ludopatie, è opportuno specificare che l'obiettivo delle disposizioni regionali è quello di evitare ai minori e, più in generale, a tutti coloro che frequentano un determinato "luogo sensibile" di ricevere un messaggio culturale di normalizzazione del gioco d'azzardo tale da permettere un sotterraneo condizionamento verso i messaggi pubblicitari diretti e indiretti. Per tale motivo la ratio della qualificazione di luogo sensibile è in relazione al rischio di avvicinamento e di attrazione che il gioco d'azzardo può esercitare sull'utenza di un determinato luogo di aggregazione.

Preso atto

- che l'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 244 del 12 dicembre 2017 approvava la mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. 5/2013 e ss. mm. ii. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 831/2017;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 19/07/2023 e con successiva deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 12 in data 20/07/2023 è stato adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG) e al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 5/2013, l'art. 3.4.8 delle norme di attuazione del PUG stabilisce che "al fine di contrastare, prevenire, ridurre il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, l'esercizio di nuove sale da gioco e sale scommesse, di cui agli art. 1, comma 2, e art. 6 comma 3-ter, della LR 5/2013 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del RD 773/1931 (VLT, SLOT, sale bingo, sale scommesse, sale aperte al pubblico finalizzate al gioco d'azzardo e scommesse di qualunque tipo) sono ammesse esclusivamente nei tessuti produttivi e nelle aree destinate agli impianti di distribuzione di carburanti e sempre condizionatamente a quanto disciplinato dalla LR 5/2013";

Considerato:

- che la predetta mappatura dei luoghi sensibili è stata effettuata attraverso la predisposizione di un elenco dettagliato in cui tali luoghi sono individuati attraverso l'indirizzo, con denominazione del luogo, via e civico, a costituire un allegato che è parte integrante e sostanziale dell'atto approvato;
- che la mappatura dei luoghi sensibili necessita di aggiornamento periodico dovuto alle trasformazioni del tessuto urbano e, pertanto, il Servizio Rigenerazione urbana del Comune ha provveduto a tale aggiornamento coinvolgendo i vari settori, servizi e uffici comunali in possesso delle informazioni necessarie;
- che partendo dal sopra citato elenco dettagliato, si intende individuare in modo approssimato la

Proposta di Delibera di GIUNTA nr. 3110 del 20/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

collocazione geografica dei vari siti, dai quali calcolare la distanza dei 500 metri, così come stabilito dalla L. R. 5/2013, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 831/2017 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 68/2019;

- che ai sensi della L. R. 5/2013 ed in particolare della Deliberazione della Giunta Regionale n. 831/2017 la modalità di calcolo dei 500 metri è la seguente:
 - h) *“...la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale”.*
- che tale individuazione costituisce il quadro di riferimento per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in sua applicazione;

Dato atto:

- che l’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappatura del comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito;
- che oltre alla limitazione di cui sopra, il PUG adottato stabilisce che la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del RD 773/1931 (VLT, SLOT, sale bingo, sale scommesse, sale aperte al pubblico finalizzate al gioco d’azzardo e scommesse di qualunque tipo) è ammessa esclusivamente nei tessuti produttivi e nelle aree destinate agli impianti di distribuzione di carburanti e sempre condizionatamente a quanto disciplinato dalla LR 5/2013;
- che ai fini dell’applicazione del divieto connesso all’individuazione dei luoghi sensibili vale un principio di ragionevolezza costantemente richiamato dalla giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa quando si è pronunciata sull’entità delle distanze da osservarsi e sulla “sensibilità” di alcuni luoghi;

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 e s.m.i. la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all’indirizzo: <https://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>;

- **“Istituti Scolastici di ogni ordine e grado** - *L’asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell’infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all’assolvimento dell’obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall’obbligo scolastico, l’Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola;*
- **Luoghi di culto** - *Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio.*

Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto.

Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto;

- **Impianti sportivi** - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso.
Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo);
- **Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario** - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità.

Si intendono quelle pubbliche e quelle private.

Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate);

- **Strutture ricettive per categorie protette** - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.);
- **Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori** - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti.

In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali.

Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani.

Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile”;

Considerato altresì:

- i) che per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i luoghi sensibili, ci si deve attenere a quanto stabilito dal Codice della strada (art. 190 D.lgs 285/1992) che prevede:

“I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.”

“E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri.”

- j) che nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;
- k) che la Regione E.R. ha fornito ulteriori indicazioni per la redazione della mappatura e l'applicazione della normativa regionale, ovvero che:

- l) nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze;
- m) che ai sensi del comma 2ter, dell'art. 6, della L.R. 5/2013, come "nuova installazione" non è da intendersi solamente l'apparecchio per il quale venga richiesta una licenza ex novo, ma anche:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività;
- n) che l'identificazione dei singoli siti non ha carattere esaustivo e che potrà subire variazioni ed aggiornamenti a seguito di nuovi insediamenti, ampliamenti, trasferimenti e chiusure di detti luoghi sensibili nonché integrazioni conseguenti all'individuazione di altri siti che presentino le caratteristiche per essere ricompresi tra quelli sensibili;
- o) che, fatto salvo quanto stabilito dal PUG adottato, si ritiene di inibire in un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili facendo riferimento soltanto a quelli strettamente previsti dalla definizione regionale e dalle ulteriori disposizioni e criteri in precedenza richiamati; e, pertanto, di approvare la nuova mappa dei luoghi sensibili, costituita da un elaborato grafico e da un elenco specifico dei luoghi così qualificati presenti sul territorio comunale, che si allegano al presente provvedimento quali parte integrale e sostanziale;

Verificato, altresì, che non sussistono luoghi sensibili a meno di 500 metri dai confini comunali con i seguenti comuni:

Cavezzo (MO), Fabbrico (RE), Modena, Novi di Modena (MO), Rio Saliceto (RE), Rolo (RE), Soliera (MO), San Prospero (MO), Campogalliano (MO) Correggio (RE);

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- p) la Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*" ed, in particolare, l'art. 6 "*Apertura ed esercizio dell'attività*", come modificato dalla Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 "*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*";
- q) la Legge Regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 "*Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*" ed, in particolare, l'art. 48, comma 4 e 5;
- r) la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 831 "*Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)*";
- s) la Legge Regionale n. 8 del 25 giugno 2018 la quale ha apportato ulteriori modifiche alla Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013, "*norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*";
- t) la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 21 gennaio 2019 "*modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5/2013, e ulteriori integrazioni alla delibera di giunta regionale n. 831 del 2017*";

Proposta di Delibera di GIUNTA nr. 3110 del 20/12/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

- u) il Piano Urbanistico Generale comunale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 19/07/2023 e con successiva deliberazione di Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 12 in data 20/07/2023;
- v) il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;

Dato atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del TUEL:

- dal Dirigente del Settore Pianificazione urbanistica ed edilizia privata, Dott. Urb. Renzo Pavignani, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Per le ragioni fino a qui espresse e richiamate come parte integrante

PROPONE

ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI CARPI DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- **di approvare** ai sensi della Legge Regionale 5/2013 e s.m.i., della Delibera di Giunta Regionale 831/2017 e delle integrazioni della Delibera di Giunta Regionale 68-2019 l'aggiornamento:

1. della mappa dei luoghi sensibili che si allega al presente atto sotto la lettera A;
2. dell'elenco dei luoghi sensibili ordinato secondo via e numero civico, che si allega al presente atto sotto la lettera B;

dando atto che tali elaborati sostituiscono integralmente quanto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 12 dicembre 2017;

- w) **di confermare** quanto ulteriormente stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 12 dicembre 2017 alla quale si rinvia;
- x) **di dare mandato al Dirigente del Settore S4**, sulla base della mappatura dei luoghi sensibili acquisita dai comuni dei territori regionali confinanti con il territorio di Carpi, di procedere all'aggiornamento della mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 del TULPS ricadenti nel divieto d'esercizio e secondo le modalità operative previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 831/2017 e integrazioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale 68/2019;
- y) **di trasmettere** la "Mappa dei luoghi sensibili" (Allegato A) ai Comuni confinanti: Campogalliano (MO), Cavezzo (MO), Correggio (RE), Fabbrico (RE), Modena, Novi di Modena (MO), Rio Saliceto (RE), Rolo (RE), Soliera (MO), S. Prospero (MO).
- z) **di dare atto** infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

PROPOSTA N.
3110 del 20/12/2023

OGGETTO: Aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili predisposta ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 5 del 4 luglio 2013 e s. m. e della deliberazione della Giunta Regionale n.68 del 21 gennaio 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

22/12/2023

Il Responsabile del S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
URBANA - EDILIZIA PRIVATA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 29/12/2023 al giorno 13/01/2024.

L'addetto alla pubblicazione

PACOLINI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/01/2024 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000